

ALLEGATO A

ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE NELL'UTILIZZAZIONE DEL POLO
LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE VIA DELLA FIERA - FERRARA

tra

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Protezione Civile

e

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con sede in Roma, Via Ulpiano, 11 (CF 97018720587), di seguito "*Dipartimento*", nella persona del Direttore dell'Ufficio I - Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale, Dott. Sisto Russo, delegato alla stipula del presente accordo con decreto del Capo del Dipartimento n. ... del ...;

e

la Regione Emilia-Romagna domiciliata presso L'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con sede in Via della Fiera, Ferrara, di seguito "*Agenzia*" nella persona del Direttore pro-tempore, Ing. Rita Nicolini;

congiuntamente "le parti";

Visti

- l'articolo 117 della Costituzione che ripartisce la potestà legislativa per le materie di esclusiva competenza dello Stato e quelle relative alla legislazione concorrente di competenza delle Regioni;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e, in particolare, l'art. 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 che, agli articoli 107 e 108,*

individua le funzioni mantenute allo Stato e le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in ambito di protezione civile;

- • il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59"*;

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, del "Codice della Protezione Civile" e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle attribuzioni del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare: - l'art. 4, comma 2, ai sensi del quale le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici;

- l'art. 8, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, dei Comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle Città Metropolitane, delle Province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 che ha istituito l'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna e, in particolare l'art.1, comma 4, che pone a fondamento della stessa legge, il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle autonomie locali;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n.13 di riforma del sistema del governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni;

Premesso che

- il Servizio Nazionale della Protezione Civile è fondato sui principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e

adeguatezza e si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale, regionale, e locale;

- il Dipartimento ha la necessità di localizzare sul territorio nazionale risorse tecnico-logistiche operative, finalizzate al miglioramento della efficienza ed efficacia degli interventi di protezione civile, sulla base di una valutazione delle esigenze e delle priorità strategiche di intervento e prontezza operativa sul territorio nazionale per lo stoccaggio delle attrezzature e dei mezzi;

- l'Agenzia, in considerazione delle dotazioni infrastrutturali di cui è dotata e della propria posizione geografica presenta, in relazione alla parte centro-settentrionale del Paese, le caratteristiche ottimali e coerenti con la finalità indicata alla precedente premessa ed ha individuato nella nuova struttura operativa la Sede del Centro logistico in via della Fiera in Ferrara;

- il complesso immobiliare nel quale è attualmente situato il "Ce.R.Pi.C - Centro di Pronto Intervento Idraulico e di Prima Assistenza", consistente in un edificio di superficie complessiva pari a circa 4.400 mq, oltre un'area di pertinenza di circa .2700 mq, è posseduto dalla Regione in forza di; In caso di emergenza le predette risorse logistiche potranno, in virtù della loro localizzazione, soddisfare in parte le esigenze operative per l'assistenza alla popolazione della Regione Emilia-Romagna e delle regioni limitrofe, senza per questo precludere l'impiegabilità su tutto il territorio nazionale;

- l'Agenzia, con nota del 1° febbraio 2023, acquisita al numero prot. DPC Generale-A-SSCD-0005675, ha comunicato al Dipartimento la necessità di trasferire le risorse nazionali attualmente in deposito presso il centro logistico di Tresigallo, in corso di dismissione, nella nuova sede dell'Agenzia in via della Fiera a Ferrara;

- la necessità di disciplinare i reciproci rapporti tra il Dipartimento e l'Agenzia per la realizzazione delle attività in premessa attraverso un nuovo accordo, considerato che la convenzione precedentemente sottoscritta il 12 luglio 2016 tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Emilia-Romagna è scaduta;

- con deliberazione n. ... del ... la Giunta regionale ha approvato il presente schema di accordo, autorizzando nel contempo il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale

e la Protezione civile alla firma dello stesso per conto della Regione Emilia-Romagna;

Tutto ciò premesso le parti convengono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Polo logistico nazionale di protezione civile

Le parti si impegnano alla realizzazione del "Polo logistico di protezione civile per l'area centro-nord Italia", (di seguito "Polo logistico nazionale"), dislocato presso il Polo logistico della Regione denominato "Ce.R.Pi.C - Centro di Pronto Intervento Idraulico e di Prima Assistenza" (di seguito "CERPIC") sito in Ferrara, meglio individuato in premessa, da destinare a deposito dei beni di proprietà del Dipartimento. I suddetti beni, destinati alle attività logistiche ed operative, sono finalizzati all'intervento nel caso di situazioni emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del D.lgs. 2 gennaio 2018, n.1, con particolare riferimento a quelle che si dovessero verificare nel territorio dell'Italia centro settentrionale, nonché per lo svolgimento di altre attività anche di tipo formativo di protezione civile.

Articolo 3 - Individuazione dei siti

Per le finalità di cui al precedente articolo 2, la Regione concede al Dipartimento che accetta nello stato in cui si trova, la disponibilità di un'area e/o porzione di immobile di superficie pari a 1.400 mq, individuata presso il CERPIC sito in Ferrara in via della Fiera, costituita da 400 mq di deposito coperto e 1.000 mq di superficie scoperta. L'eventuale riallocazione dei suddetti beni in altre aree, immobili o infrastrutture presenti sul territorio regionale di proprietà o nella disponibilità della Regione, potrà avvenire esclusivamente per iscritto ed ad integrazione del presente accordo, tramite scambio di note.

Articolo 4 - Rispondenza alle finalità dei siti

Il Dipartimento riconosce che le aree e/o porzioni di immobili messi a disposizione dalla Regione sono pienamente in grado di fungere da deposito per lo stoccaggio dei beni di proprietà dello stesso Dipartimento, rispondenti alle proprie esigenze operative in caso di situazioni emergenziali interessanti il centro-nord Italia e che, nelle stesse aree sono allocati congiuntamente anche i mezzi e le attrezzature della Colonna Mobile della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 5 - Vigilanza e adeguamento dei siti

L'Agenzia si impegna affinché le aree e/o porzioni di immobili ovvero le aree individuate per lo stoccaggio dei beni di proprietà del Dipartimento, siano adeguatamente attrezzate per le necessarie esigenze logistiche assicurandone la medesima vigilanza e sicurezza garantite per i propri beni.

Articolo 6 - Custodia dei beni e accesso ai siti

I beni di proprietà del Dipartimento, depositati presso le aree/porzioni di immobili individuati, sono affidati in custodia all'Agenzia che garantisce in ogni momento l'accesso ai siti di stoccaggio dei beni del Dipartimento da parte dei suoi dipendenti o di personale da quest'ultimo preventivamente e formalmente autorizzato, che dovrà preventivamente prendere visione del DVR e di tutta la documentazione inerente la sicurezza messa loro a disposizione dal personale dell'Agenzia operante sul posto

Articolo 7 - Individuazione dei beni

I beni di proprietà del Dipartimento e depositati presso i Poli logistici della Regione di cui all'articolo 3 dovranno essere riportati in uno specifico elenco che dovrà indicare, per ogni bene mobile, il tipo, la qualità, il numero, lo stato di manutenzione e l'eventuale deperibilità. Nel caso di beni mobili registrati, dovranno essere allegati al prescritto elenco, i libretti di circolazione, l'assicurazione obbligatoria per legge dei veicoli nonché ogni altro necessario documento di accompagnamento. L'Agenzia si impegna a garantire, con oneri a proprio carico, apposita copertura assicurativa per gli eventuali danni alle aree e/o porzioni di immobili e ai beni mobili di proprietà del Dipartimento ivi ubicati, per cause diverse dall'incuria o dalla mancata manutenzione.

I beni di proprietà del Dipartimento, depositati presso il Polo Logistico in argomento, sono affidati in custodia alla Regione Emilia Romagna, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. Eventuali variazioni della consistenza dei beni depositati dovranno essere comunicati al Consegnatario del Dipartimento per le attività di competenza.

Articolo 8 - Movimentazione dei beni e altre attività di supporto

Le operazioni di movimentazione dei beni di proprietà del Dipartimento, depositati presso il Polo logistico nazionale, avverranno esclusivamente su disposizione scritta del Dipartimento, tramite il proprio vettore incaricato ovvero

avvalendosi del supporto logistico dell'Agenzia, anche nel caso di movimentazione destinata ad altre Componenti o strutture operative del Servizio nazionale. Ogni variazione nella consistenza dei materiali depositati dovrà essere annotata in contraddittorio tra il Dipartimento e l'Agenzia sull'elenco di cui all'articolo 7.

Il Dipartimento può richiedere all'Agenzia, che le eseguirà con l'apporto di proprio personale, il compimento delle seguenti attività di supporto funzionale, previa informazione e formazione degli operatori coinvolti:

- Mantenere collegati alla rete elettrica i caricabatterie delle torri faro, che funzionano in modo automatico;
- Aprire i container per ventilarne il contenuto, con periodicità da concordare (indicativamente ogni tre mesi);
- Assistere il carico e scarico delle attrezzature che vengono movimentate, saltuariamente, anche al di fuori delle emergenze

Articolo 9 - Manutenzione dei beni

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni in parola è in capo al Dipartimento che se ne assume i relativi oneri assicurandola direttamente o attraverso soggetti terzi, oppure, previo accordo con l'Agenzia che dovrà definire nel dettaglio le modalità operative e i rispettivi ruoli e responsabilità, il Dipartimento potrà richiederla all'Agenzia stessa. In questo caso i relativi oneri saranno disciplinati ai sensi dell'articolo 11. L'Agenzia si impegna a garantire l'accesso ai locali per le attività manutentive di cui al presente articolo nonché la movimentazione di cui all'art.8, previo appuntamento in regime ordinario e in qualsiasi momento in emergenza.

Articolo 10 - attività di formazione

Il Dipartimento definisce, di concerto con la Regione Emilia-Romagna, le modalità per lo svolgimento di eventuali attività di formazione ed addestramento di personale per le attività logistiche, anche in loco nelle aree messe a disposizione, autorizzando all'uopo altri enti e/o organizzazioni di volontariato di protezione civile allo svolgimento di tali attività.

Articolo 11 - Oneri

Le attività oggetto del presente accordo sono rese a titolo gratuito, salvo le eventuali attività di cui all'art. 9 per le quali è previsto il rimborso dei relativi oneri espressamente richiesti e preventivamente autorizzati per iscritto dal

Dipartimento. I suddetti oneri, opportunamente rendicontati dall'Agazia, saranno rimborsati dal Dipartimento previo nulla osta rilasciato dall'Ufficio Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale.

Art. 12 - Referenti

Il Dipartimento e l'Agazia individuano, nell'ambito delle rispettive Amministrazioni, i referenti per la gestione ed esecuzione del presente Accordo.

Articolo 13 - Durata e modifiche all'accordo

Il presente accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno della sottoscrizione e potrà essere rinnovato, al permanere delle esigenze, tramite scambio di corrispondenza. Ogni modifica e/o integrazione dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, tramite scambio di note.

Il presente atto è efficace per il Dipartimento dalla data di registrazione del decreto approvativo da parte dei componenti organi di controllo.

L'accordo è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15 comma 2 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE

Il Direttore dell'Agazia
Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione
Civile

Il Capo dell'Ufficio
Volontariato e Risorse del
Servizio Nazionale